


**LEGISLATURA VIII°**

**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**



**PROPOSTA DI LEGGE**

***N. 397 del 18 luglio 2008***

Soggetti proponenti i Consiglieri:

**A.PIGLIACELLI, A.PALLONE, B.PRESTAGIOVANNI, G.RODANO, A.CICCHETTI,  
A.FORTE, M.A.GROSSO, P.BRIANTI, R.ALAGNA, E.FONTANA, F.DESIDERI,  
A.BRANCATI, C.BUCCI, G.PARRONCINI, G.MILANA, C.MOSCARDELLI, A.D'OVIDIO,  
G.CELLI, A.G.MASSIMI, R.DEL BALZO, P.DI PAOLANTONIO**

Oggetto:

**“DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E  
CURARE LA DEVIANZA GIOVANILE, ED IN PARTICOLAR MODO  
IL FENOMENO DEL BULLISMO”**



Consiglio Regionale del Lazio  
Il Consigliere  
Augusto Pigliacelli

**PROPOSTA DI LEGGE**  
Dichiara formalmente ricevibile  
Assegnata all Commissione 9<sup>a</sup>-6<sup>e</sup>-11<sup>e</sup>-3<sup>e</sup>  
Roma 8-7-2008  
D'ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio Aula ad interim  
( Dott. Onorato Orticello )

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**"Disciplina degli interventi regionali per prevenire e curare la devianza giovanile, ed in  
particolar modo il fenomeno del bullismo"**

Proponente: Cons. Augusto PIGLIACELLI

(Pigliacelli)  
 (Rosario)  
 (Ciccheti)  
 (Nocca)  
 (Pignatelli)  
 (Forte)  
 (Desideri)  
 (Salzo)  
 (Pignatelli)  
 (Brianti)  
 (Alagna)  
 (Fontana)  
 (Di Paolantonio)  
 (Branca)  
 (Bucci)  
 (Pignatelli)  
 (Forte)  
 (Desideri)  
 (Salzo)  
 (Pignatelli)  
 (Brianti)  
 (Alagna)  
 (Fontana)  
 (Di Paolantonio)  
 (Branca)  
 (Bucci)



Consiglio Regionale del Lazio  
Il Consigliere  
Augusto Pigliacelli

*RELAZIONE INTRODUTTIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA*

***"DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E CURARE LA DEVIANZA GIOVANILE, ED IN PARTICOLAR MODO IL FENOMENO DEL BULLISMO"***

Con il termine anglosassone *bully* s'intende "una persona che usa la propria forza o potere per intimidire o danneggiare una persona più debole".

Quindi, più concretamente, il bullismo può essere definito come quel fenomeno secondo il quale, con intenzionalità, sistematicità ed asimmetria di potere, "uno studente è prevaricato o vittimizzato, in quanto è esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni".

Nei mesi di ottobre e novembre del 2006, in quaranta scuole pilota della Regione Lazio è stata realizzata una capillare ricerca finalizzata a verificare l'incidenza del bullismo tra i bambini ed i ragazzi in età preadolescenziale che frequentano le scuole elementari e medie, per comprenderne meglio le caratteristiche ed i potenziali sviluppi.

Dai dati raccolti emerge con estrema chiarezza che il bullismo risulta significativamente diffuso nelle nostre scuole; il fenomeno riguarda, infatti, quasi la metà dei soggetti intervistati; più precisamente, oltre il 40% dei bambini destinatari della ricerca ha dichiarato di essere stato preso in giro o maltrattato, almeno una volta, da uno o più compagni.

Queste risultanze, unite all'allarme sociale sulla diffusione del bullismo, alimentato peraltro da quotidiani e ripetuti episodi di cronaca, imponendo una riflessione sempre più seria ed attenta sul fenomeno in oggetto, rappresentano le argomentazioni principali che hanno motivato la stesura della legge regionale appresso delineata.

Con la presente legge, la Regione Lazio, unitamente alle previsioni normative in materia elaborate dalla Regione Liguria, si propone come battistrada nell'obiettivo di studiare, prevenire e contrastare il disagio e la devianza giovanile, con particolare riferimento al fenomeno del bullismo; mediante la promozione, la progettazione, la pianificazione, l'organizzazione e il sostegno, anche sul piano economico ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di tutte le attività e le azioni opportune e necessarie al raggiungimento delle suddette finalità.



Consiglio Regionale del Lazio  
Il Consigliere  
Augusto Pigliacelli

In particolar modo, con la presente legge, la Regione Lazio intraprende interventi strutturati principalmente in percorsi formativi ed informativi finalizzati a riaffermare, presso i cittadini-bambini-ragazzi-giovani, la cultura del rispetto di se stessi e degli altri, dell'esercizio dei diritti e, prima ancora, dell'osservanza dei doveri, del riconoscimento dell'"autorità", del significato delle regole e, soprattutto, delle conseguenze derivanti dalla loro violazione.

E' stimolata, altresì, una maggiore partecipazione, anche e soprattutto a livello di processi decisionali, dei padri e delle madri, degli insegnanti, degli operatori sociali, civili e sportivi che sono in stretto e costante contatto con il mondo dei giovani, al fine di individuare, prevenire e contrastare le situazioni e l'humus entro i quali le manifestazioni di disagio, se non tempestivamente e correttamente gestite, tendono a trasformarsi in fenomeni di devianza giovanile e, in particolar modo, di bullismo violento e "devastante".

Nella realizzazione delle finalità e degli obiettivi definiti nella presente legge, un ruolo centrale è riservato:

a) alla famiglia di cui si riafferma il valore fondante e la centralità nella vita di ciascun individuo e a favore della quale la Regione promuove corsi di orientamento teorico-pratici sui temi della genitorialità, delle fragilità familiari e della conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di vita; b) alla scuola, che vede esaltata la sua importanza nella "definizione" psicofisica e culturale dei giovani ed entro la quale la Regione promuove attività formative ed informative (convegni, incontri-dibattito, laboratori ludico pratici); c) agli enti territoriali intermedi e alle associazioni private di cui la Regione Lazio promuove e sostiene ogni iniziativa, attività e progetto predisposti e realizzati per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge.



Consiglio Regionale del Lazio  
Il Consigliere  
Augusto Pigliacelli

**Art. 1**

**(Finalità)**

La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, soggetti caratterizzati da una particolare fragilità fisica ed emotiva, promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo.



Consiglio Regionale del Lazio  
Il Consigliere  
Augusto Pigliacelli

**Art. 2**

**(Interventi)**

1. La Regione, per le finalità di cui all'art.1, sostiene e finanzia programmi e progetti volti alla diffusione della cultura della legalità, al rispetto della dignità dell'individuo nella sua diversità e alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, soprattutto nell'ambiente scolastico.
2. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i progetti concernenti i seguenti interventi:
  - a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze;
  - b) organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo;
  - c) attivazioni di programmi di sostegno ai minori vittime di atti di bullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali.



Consiglio Regionale del Lazio  
Il Consigliere  
Augusto Pigliacelli

**Art. 3**

**(Soggetti beneficiari)**

Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 i progetti presentati dai Comuni, singoli o associati, dalle istituzioni scolastiche, dalle Aziende del Servizio Sanitario regionale nonché dalle associazioni che operano nel campo del disagio sociale, iscritte nel registro regionale di cui all'art. 9 della legge regionale del 1 settembre 1999, nr. 22 (promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio).



Consiglio Regionale del Lazio  
Il Consigliere  
Augusto Pigliacelli

**Art. 4**

**(Finanziamenti)**

Il finanziamento è concesso nella misura massima del ... per cento del costo complessivo dell'intervento.



Consiglio Regionale del Lazio  
Il Consigliere  
Augusto Pigliacelli

**Art. 5**

**(Procedure per l'erogazione dei finanziamenti)**

La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità relativi alla:

- a) redazione dei progetti concernenti gli interventi di cui all'art. 2, da parte dei soggetti beneficiari;
- b) presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
- c) erogazione dei finanziamenti;
- d) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.



Consiglio Regionale del Lazio  
Il Consigliere  
Augusto Pigliacelli

**Art. 6**

**(Disposizioni finanziarie)**

Per l'attuazione della presente legge è istituito nell'ambito della UPB ... un capitolo denominato:  
"Contributi per contrastare il fenomeno del bullismo".